Codice A1806B
D.D. 20 ottobre 2026, n. 2044
Art. 94-bis, c. 5, del D.P.R. n. 380/2001 - D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021 - D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022. Procedimento di controllo a campione inerente alla denuncia strutturale dei lavori di ''Rigenerazione urbana del Polo delle arti e della cultura - Cinema Trento - piazza Muston, via XXV Aprile e viale Mazzini'', in Comune di Torre Pellice (TO), presentata dal Comune di Torre Pellice. Attestazione dell'es..

ATTO DD 2044/A1806B/2026 DEL 20/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1806B - Sismico

OGGETTO: Art. 94-bis, c. 5, del D.P.R. n. 380/2001 – D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021 – D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022.
Procedimento di controllo a campione inerente alla denuncia strutturale dei lavori di "Rigenerazione urbana del Polo delle arti e della cultura - Cinema Trento - piazza Muston, via XXV Aprile e viale Mazzini", in Comune di Torre Pellice (TO), presentata dal Comune di Torre Pellice.
Attestazione dell'esito favorevole del procedimento.

Premesso che:

con la trasmissione effettuata in modalità telematica in data 18/03/2026, assunta al protocollo regionale al n. 13790/A1806B in pari data, è pervenuta allo scrivente Settore A1806B – Sismico, in qualità di Ufficio Tecnico Regionale (UTR) per gli interventi ricadenti in zona sismica 3S ai sensi della D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019, la denuncia dei lavori *ex* art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, avente quale committente il Comune di Torre Pellice, inerente a "*Progetto di rigenerazione urbana del Polo delle arti e della cultura - Cinema Trento - piazza Muston, via XXV Aprile e viale Mazzini – Adeguamento sismico Cinema Trento*" in Comune di Torre Pellice (TO), consistente in lavori di ristrutturazione del cinema/teatro Trento, senza cambio di destinazione d'uso, mediante un intervento di adeguamento strutturale, successivamente integrata in data 27/03/2026, con ulteriore trasmissione in modalità telematica acquisita al protocollo regionale al n. 15446/A1806B in pari data;

la fattispecie in esame risulta sussunta nel perimetro applicativo di cui al paragrafo 5.1, lett. c) («*c. denuncia presso l'Ufficio Tecnico regionale*») dell'Allegato A alla D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021, afferendo a interventi su un immobile riconducibile alla tipologia di cui all'Elenco A1 («*Edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti*»), punto 2.1 («*Edifici*»), lett. b) [«*Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.), con capienza uguale o*

superiore a 100 persone»] del medesimo Allegato e, come tale, soggetta all'obbligo di denuncia presso l'Ufficio Tecnico Regionale;

con nota prot. n. 15767/A1806B del 31/03/2026, lo scrivente Settore ha provveduto ad attestare l'avvenuto deposito della succitata denuncia strutturale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, in ossequio a quanto disposto dalla D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021, Allegato A, punto 3 e dalla D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022, Allegato, punto 1.2, informando del deposito medesimo anche il Comune presso il quale si eseguono i lavori;

con la medesima nota prot. n. 15767/A1806B del 31/03/2026, atteso che, ai sensi del punto 1. 2 dell'Allegato alla D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022, per la denuncia *de qua* è prevista la verifica di completezza formale della documentazione depositata, limitata – come disposto dalla D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021 Allegato A punto 3 – agli aspetti tecnico amministrativi di carattere generale della denuncia e della documentazione allegata, è stato dato atto che, a seguito del controllo formale esperito sulla documentazione prodotta, la denuncia stessa è risultata completa.

Premesso inoltre che:

in ottemperanza ai criteri di selezione stabiliti dalla medesima D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021 (Allegato A, punto 6.1) e dalla D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022 (Allegato, punto 1.2), per il mese di marzo 2026, è stata individuata, in data 02/04/2026, come da verbale conservato agli atti del Settore, la denuncia di cui sopra, per l'espletamento del procedimento di controllo a campione di cui all'art. 94-bis, c. 5, del D.P.R. n. 380/2001 e al punto 6.1 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021.

Dato atto che:

con D.D. n. 647/A1806B del 10/04/2026, è stata assegnata, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. c), della L.R. n. 14/2014, all'ing. Loris Martina, funzionario in servizio presso il Settore A1806B - Sismico, la responsabilità dell'istruttoria del procedimento *de quo*;

con nota prot. n. 17433/A1806B del 13/04/2026, è stata effettuata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 241/1990 e all'art. 15 della L.R. 14/2014, la comunicazione di avvio del procedimento;

con nota prot. n. 20886/A1806B del 04/05/2026, è stata formulata al committente, ai sensi dell'art. 2, c. 7, della L. 241/1990 e s.m.i. e in conformità a quanto previsto dal punto 6.1 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 10-4161 del 26/11/2021, formale richiesta di integrazioni documentali di carattere tecnico, da trasmettere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa;

in data 03/06/2026 con nota prot. n. 7982, assunta al protocollo regionale al n. 25442/A1806B in data 04/06/2026, il Comune di Torre Pellice ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, motivata dalla necessità di predisporre ed approvare una perizia di variante avente ad oggetto la struttura di copertura, che con l'avanzamento delle rimozioni degli elementi di tamponamento, si è rivelata pesantemente ammalorata;

con nota prot. n. 25808/A1806B del 05/06/2026, lo scrivente Settore, considerata la fondatezza delle motivazioni addotte, ha concesso la proroga di giorni 45 (quarantacinque) del termine già assegnato, per la produzione della documentazione integrativa richiesta con la pregressa nota n. 20886/A1806B del 04/05/2026;

in data 15/07/2026 con nota prot. n. 10158, assunta al protocollo regionale al n. 32776/A1806B in data 16/07/2026, il Comune di Torre Pellice ha presentato un'ulteriore istanza proroga di 45 giorni per la consegna della documentazione integrativa, al fine di concludere la redazione della perizia di variante avente ad oggetto la struttura di copertura del Cinema Trento;

con nota prot. n. 32862/A1806B del 16/07/2026, lo scrivente Settore, considerata la fondatezza delle motivazioni addotte, ha concesso un'ulteriore proroga di giorni 45 (quarantacinque) del termine già assegnato;

in data 12/08/2026 con nota prot. n. 11439, assunta al protocollo regionale al n. 37492/A1806B in pari data, il Comune di Torre Pellice ha presentato un'ulteriore istanza proroga di 30 giorni per la consegna della documentazione integrativa, al fine di poter procedere all'approvazione della variante mediante deliberazione della Giunta comunale, tenuto conto delle assenze dei membri della Giunta e del Segretario comunale nel periodo feriale;

con nota prot. n. 38648/A1806B del 24/08/2026, lo scrivente Settore, considerata la fondatezza delle motivazioni addotte, ha concesso un ulteriore proroga di 30 giorni del termine già assegnato;

con nota prot. n. 13606 del 30/09/2026, assunta al protocollo regionale al n. 44627/A1806B del 01/10/2026, il Comune di Torre Pellice ha provveduto ad anticipare, al di fuori dell'apposito portale telematico specificamente deputato al deposito delle denunce dei lavori, la documentazione integrativa richiesta;

successivamente, in data 05/10/2026, il Comune medesimo ha provveduto, per il tramite del progettista strutturale Ing. Ferruccio Brunero, al regolare caricamento di detta documentazione sul succitato portale telematico; ciò nondimeno, a causa di un'anomalia del sistema informatico, le integrazioni sono state acquisite al protocollo regionale soltanto in data 12/10/2026, al n. 46532/1806B;

in data 13/10/2026, con trasmissione in modalità telematica assunta al protocollo regionale al n. 47281/A1806B del 13/10/2026, e in data 19/10/2026, sempre con trasmissione in modalità telematica assunta al protocollo regionale al n. 48670/A1806B del 19/10/2026, il Comune di Torre Pellice ha provveduto a trasmettere ulteriori chiarimenti progettuali;

Rilevato che:

in conformità a quanto stabilito nella Sezione I della succitata D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022, la quale detta le modalità attuative per lo svolgimento delle procedure in argomento, il controllo sul progetto ha lo scopo esclusivo di verificare il rispetto e l'applicazione dei principi generali previsti dalla Normativa Tecnica sulle Costruzioni (NTC);

tale esame, finalizzato esclusivamente al riscontro della completezza e della coerenza formale della documentazione depositata, non prevede il rifacimento delle calcolazioni eseguite, né l'esame di merito dei tabulati forniti dai programmi automatici, allegati alla relazione di calcolo, o la validazione dei risultati, che restano di competenza esclusiva dei progettisti incaricati e, in ogni caso, non esime dalle proprie responsabilità le figure professionali coinvolte nella progettazione, in ordine alla sicurezza della struttura;

tale perimetro d'azione trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di

legittimità (cfr. *ex multis* Cassazione Penale, Sez. IV, n. 24732 del 1° luglio 2010, Cassazione Penale, Sez. IV, n. 14636 del 20 aprile 2021, Cass. pen., Sez. IV, n. 10652 del 14 marzo 2024, e Cassazione Penale, Sez. III, n. 19871 del 28 maggio 2025), in forza del quale l'attività di controllo della pubblica amministrazione esperita in ordine all'osservanza della normativa tecnica non riveste alcuna funzione surrogatoria o sostitutiva rispetto alle specifiche competenze dei progettisti, né può rivestire efficacia esimente rispetto alle responsabilità civili e penali gravanti sui medesimi in ordine all'esattezza dei calcoli e alla stabilità strutturale dell'opera, non attenuando l'onere di diligenza qualificata richiesto ai professionisti incaricati, i quali permangono gli unici e diretti titolari di una posizione di garanzia esclusiva e non derogabile in ordine alla sicurezza del manufatto, restando la verifica pubblica circoscritta alla mera regolarità procedimentale e formale dell'intervento, senza che ciò comporti alcun trasferimento degli oneri relativi all'esattezza dei calcoli e alla stabilità dell'opera.

Rilevato inoltre che:

ai sensi della citata Sezione I, rimangono parimenti di competenza esclusiva dei progettisti incaricati le valutazioni inerenti alle scelte progettuali, nonché la verifica della perfetta rispondenza tra elaborati architettonici ed elaborati strutturali, della quale è responsabile il progettista ai sensi dell'art. 93, c. 4, del D.P.R. 380/2001, così come della conformità del progetto alle norme tecniche.

Preso atto che:

in esito all'istruttoria esperita sulla documentazione presentata, ivi incluse le suddette integrazioni – come risulta dalla relazione istruttoria formalizzata dal funzionario incaricato in data 20/10/2026 e conservata agli atti del Settore, che qui si intende integralmente richiamata quale motivazione *per relationem* del presente atto – la verifica circa l'osservanza delle norme tecniche, effettuata, in conformità a quanto stabilito dalla D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022 e secondo i criteri operativi ivi indicati, con esclusivo riguardo al rispetto e all'applicazione dei principi generali previsti dalla Normativa Tecnica sulle Costruzioni (D.M. 17/01/2018), si è conclusa con esito favorevole, avendo riscontrato gli aspetti tecnici elencati nella Sezione I dell'Allegato alla succitata Determinazione Dirigenziale.

Ritenuto pertanto di attestare l'esito favorevole del procedimento di controllo a campione *de quo*, in ordine alla verifica dell'osservanza delle norme tecniche, effettuata – in conformità a quanto stabilito nella Sezione I dell'Allegato alla D.D. n. 29/A1800A/2022 e secondo i criteri operativi ivi indicati – con esclusivo riguardo al rispetto e all'applicazione dei principi generali previsti dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 17/01/2018), ai fini della prevenzione del rischio sismico, limitatamente alle sole opere descritte in progetto e fatte salve le vigenti disposizioni in materia urbanistico-edilizia.

Dato atto infine che:

la presente attestazione è resa ai soli fini sismici e non pregiudica né sostituisce l'obbligo di acquisizione di ogni altro parere, nulla osta o titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento;

permangono in capo al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore statico, secondo le rispettive competenze, gli oneri di vigilanza e di verifica circa la corretta esecuzione delle opere in conformità al progetto depositato, nonché l'obbligo di assolvere i successivi adempimenti documentali previsti dalla legge (relazione a strutture ultimate e certificato di collaudo statico).

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, come da dichiarazioni conservate agli atti del Settore;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024, tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.M. 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».";
- L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887 "OPCM 3519/2006. Presa d'atto e approvazione dell'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656.";
- D.G.R. 26 novembre 2021, n. 10-4161 "D.P.R. 380/2001. Approvazione delle nuove procedure di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico. Revoca delle D.G.R. 49-42336/1985, 2-19274/1988, 61-11017/2003, 4-3084/2011, 7-3340/2012, 65-7656/2014, 4-1470/2020, 14-2063/2020 e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. 5-2756 del 15 gennaio 2021.";
- D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle DGR 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- D.G.R. 26 maggio 2025, n. 54-1178 "Art. 22 della L.R. 23/2008 e s.m.i.: affidamento incarichi di Responsabile di Settore a dirigenti del ruolo della Giunta regionale nell'ambito della Direzione regionale A1800A "Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica";
- D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- D.D. 12 gennaio 2022, n. 29/A1800A "Modalità attuative per lo svolgimento delle procedure di gestione e controllo dell'attività urbanistico-edilizia ai fini della prevenzione del rischio sismico di cui alla DGR 10-4161 del 26/11/2021";

- D.D. 10 aprile 2026 n. 647/A1806B "L.R. 14/2014 - Assegnazione della responsabilità dell'istruttoria inerente al procedimento di controllo a campione di cui all'art. 94-bis, c. 5, del D.P.R. 380/2001, inerente a denuncia strutturale per lavori di "RIGENERAZIONE URBANA DEL POLO DELLE ARTI E DELLA CULTURA CINEMA TRENTO - PIAZZA MUSTON VIA XXV APRILE E VIALE MAZZINI - ADEGUAMENTO SISMICO DEL CINEMA TRENTO" nel Comune di Torre Pellice (TO), in Viale Trento 1 .";

determina

per le motivazioni in fatto e in diritto dettagliatamente illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse:

- di attestare, con riferimento al "*Progetto di rigenerazione urbana del Polo delle arti e della cultura - Cinema Trento - piazza Muston, via XXV Aprile e viale Mazzini – Adeguamento sismico Cinema Trento*" in Comune di Torre Pellice (TO), consistente in lavori di ristrutturazione del cinema/teatro Trento, senza cambio di destinazione d'uso, mediante un intervento di adeguamento strutturale, presentato dal Comune di Torre Pellice, l'esito favorevole del procedimento di controllo a campione, esperito ai sensi dell'art. 94-bis, comma 5, del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 10-4161 del 26/11/2021, in ordine alla verifica dell'osservanza delle norme tecniche, effettuata – in conformità a quanto stabilito nella Sezione I dell'Allegato alla D.D. n. 29/A1800A del 12/01/2022 e secondo i criteri operativi ivi indicati – con esclusivo riguardo al rispetto e all'applicazione dei principi generali previsti dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 17/01/2018), ai fini della prevenzione del rischio sismico, limitatamente alle sole opere descritte in progetto e fatte salve le vigenti disposizioni in materia urbanistico-edilizia;

- di dare atto che la presente attestazione è resa ai soli fini sismici e non pregiudica né sostituisce l'obbligo di acquisizione di ogni altro parere, nulla osta o titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento;

- di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dalla succitata D.D. 29/A1800A del 12/01/2022, il controllo esperito è finalizzato esclusivamente al riscontro della completezza e della coerenza formale della documentazione depositata, non prevede il rifacimento delle calcolazioni eseguite, né l'esame di merito dei tabulati forniti dai programmi automatici, allegati alla relazione di calcolo, o la validazione dei risultati, che restano di competenza esclusiva dei progettisti incaricati e, in ogni caso, non esime dalle proprie responsabilità le figure professionali coinvolte nella progettazione, in ordine alla sicurezza della struttura;

- di dare atto che tale perimetro d'azione trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale citato in premessa, in forza del quale l'attività di controllo della pubblica amministrazione esperita in ordine all'osservanza della normativa tecnica non riveste alcuna funzione surrogatoria o sostitutiva rispetto alle specifiche competenze dei progettisti incaricati – i quali permangono gli unici e diretti titolari di una posizione di garanzia esclusiva e non derogabile in ordine alla sicurezza del manufatto – né può rivestire efficacia esimente rispetto alle responsabilità civili e penali gravanti sui medesimi in ordine all'esattezza dei calcoli e alla stabilità strutturale dell'opera;

- di dare atto che rimangono parimenti di competenza esclusiva dei progettisti incaricati le valutazioni inerenti alle scelte progettuali, nonché la verifica della perfetta rispondenza tra elaborati architettonici ed elaborati strutturali, della quale è responsabile il progettista ai sensi dell'art. 93, c.

4, del D.P.R. n. 380/2001, così come della conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni;

- di dare atto che permangono in capo al Direttore dei Lavori delle strutture ed al Collaudatore statico, secondo le rispettive competenze, gli oneri di vigilanza e di verifica circa la corretta esecuzione delle opere in conformità al progetto depositato, nonché l'obbligo di assolvere i successivi adempimenti documentali previsti dalla legge (relazione a strutture ultimate e certificato di collaudo statico);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, né determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro il termine di 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 come novellato dal D.L. n. 19/2026 conv. in L. n. 50/2026, ovvero dell’azione innanzi al Giudice Ordinario per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE (A1806B - Sismico)
Firmato digitalmente da Roberto Fabrizio